

**COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE  
PROVINCIA DI ROVIGO**

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO  
SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI  
IN MATERIA DI LIMITI, CRITERI E MODALITA'  
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI  
DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA E COLLABORAZIONE**

Approvato con atto della giunta comunale n 44 in data 24.06.2012

## **Art. 1 - Contenuto del regolamento**

- 1) il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter, del D. Lgs 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 244/2007, come variato dal D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.

## **Art. 2 – condizioni per il conferimento dell'incarico**

- 1) il comune di Frassinelle Polesine può conferire incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per esigenze a cui non può far fronte con personale in servizio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001.
- 2) Tali incarichi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente
  - b) l'Ente, deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- 3) L'Ente, per il conferimento di tali incarichi stabilisce l'espletamento di adeguate procedure comparative, solo in casi eccezionali è previsto l'affidamento diretto (art. 6 c. 3);
- 4) Rientrano, pertanto, in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche che si rifanno alle fattispecie individuate negli artt. 222-2238 del Codice Civile;
- 5) Per "particolare e comprovata specializzazione universitaria" si intende il possesso della laurea quinquennale magistrale o laurea specialistica di secondo livello.
- 6) Possono essere conferiti incarichi anche in assenza del possesso della laurea specialistica nell'ipotesi di attività che debbano essere svolte da professionisti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di maturare l'accertata esperienza nel settore

## **Art. 3 – Ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'ente.**

- 1) Il Responsabile di P.O. interessato, prima di determinare l'affidamento dell'incarico, deve predisporre un atto ricognitivo relativo alle professionalità presenti all'interno della propria area in merito all'esigenza che deve essere soddisfatta, specificando:
  - gli elementi e le condizioni determinanti relativi all'esigenza da soddisfare;
  - i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità;
  - la durata dell'attività;
- 2) In ogni caso gli incarichi potranno essere affidati a coloro che sono in possesso, oltre di quanto indicato nel precedente art. 2, anche dei requisiti di seguito specificati:
  - cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  - godere dei diritti civili e politici;

- assenza di condanne penali;

#### **Art. 4 – Le collaborazioni coordinate e continuative**

- 1) La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.
- 2) La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione d'opera personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal collaboratore, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale.
- 3) Tale opera deve essere svolta, nel quadro del rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione.
- 4) La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale.

#### **Art. 5 – Prestazioni occasionali**

- 1) Per prestazioni occasionali si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati che abbia i caratteri di abitudine, professionalità, coordinazione e continuità.
- 2) La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa e operativa.

#### **Art. 6 – modalità di affidamento dell'incarico**

- 1) gli incarichi di cui all'art. 2, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, possono essere attribuiti:
  - Dal sindaco, se finalizzati ad una attività programmatica o di verifica e controllo relativa agli indirizzi dell'ente;
  - Dal responsabile dell'area per le attività connesse alle proprie funzioni.
- 2) gli incarichi esterni sono affidati previa procedura comparativa, l'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:
  - oggetto dell'incarico;
  - requisiti richiesti per l'ammissione;
  - importo presunto per l'incarico;
  - tempi di esecuzione;
  - altre indicazioni relative alla prestazione;
  - termini per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell'avviso;
  - indicazione dei criteri con cui si effettuerà la valutazione: (prezzo più basso, offerta economicamente più vantaggiosa, in questo caso dovranno essere predeterminati i punteggi relativi ai vari elementi);
  - L'avviso di selezione viene pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune e sul sito web del comune, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.
- 3) In deroga al comma precedente è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:
  - quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;

- quando la particolare urgenza, non imputabile all'amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedura comparativa di selezione;
  - per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi.
  - Quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso, in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50% di quello originariamente fissato.
- 4) In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di Euro 3.000.=
  - 5) Il corrispettivo complessivo per incarichi affidati direttamente ai sensi del comma 3 non potrà comunque superare la somma di € 10.000,00 per il medesimo soggetto per anno.
  - 6) Al fine di salvaguardare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, anche in presenza di presupposti per l'affidamento diretto l'individuazione dei soggetti da incaricare, dovrà seguire comunque un principio di rotazione.

#### **Art. 7 – Proroga**

Gli incarichi di cui al l'art. 2, potranno essere prorogati una sola volta qualora permangano le condizioni che hanno legittimato l'affidamento, purché tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento.

#### **Art. 8 –Corrispettivo dell'incarico**

- 1) il corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.

#### **Art. 9 – Contratto per il conferimento dell'incarico**

- 1) il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto in forma scritta (in forma di scrittura privata o pubblico amministrativa), da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato e il responsabile della struttura proponente.
- 2) Il contratto deve in ogni caso prevedere l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive.
- 3) I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione, a cura del responsabile di area, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione.

#### **Art. 10 – Verifica dell'esecuzione ed erogazione del compenso**

- 1) Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incaricati risultino non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto interessato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 20 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.
- 3) Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento da parte del responsabile della struttura, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
- 4) Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa in vigore.

#### **Art. 11 – prevenzione e sicurezza.**

- 1) In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti delle strutture in cui operano gli incaricati, devono informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
- 2) Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 12 – Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione**

- 1) per quanto riguarda gli incarichi di ricerca, studio, consulenza e collaborazione, come tali si intendono:
  - a) per “incarico di studio”, lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse del comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) per “incarico di ricerca”, lo svolgimento di un'attività di ricerca sulla base di un programma definito da parte dell'amministrazione;
  - c) per “incarico di consulenza”, lo svolgimento di un'attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta;
  - d) per “incarico di collaborazione” lo svolgimento di un'attività di supporto o cooperazione con gli uffici o settori dell'Ente finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico.

#### **Art. 13 – programma e limite di spesa annuo**

- 1) Gli incarichi di collaborazione autonoma potranno essere affidati solo con riferimento alle attività istituzionali previste dalla legge o nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000
- 2) Il limite di spesa annuo per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 12 è fissato nel bilancio preventivo.

#### **Art. 14 – Pubblicità degli incarichi**

Degli incarichi individuali deve essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del comune, ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L.662/96 e dell'art. 3, comma 54 della L. 244/2007

- il nome dell'incaricato
- la ragione dell'incarico

- il compenso previsto

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione e di consulenza, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio preposto.

#### **Art. 15 – esclusioni**

1) sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le progettazioni e le attività ad esse connesse, relativi ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della L. 311/2004;
- b) le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati,
- c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.